



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0001589 del 12/02/2015

Serv. GF Area
1/2/4/DG
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

L O R O S E D I

Oggetto: rimborso spese ai praticanti - rapporti di lavoro successivi al periodo di svolgimento del tirocinio.

A seguito delle richieste pervenute da alcuni Collegi, si forniscono alcune indicazioni in ordine a:

- a) disciplina fiscale applicabile al rimborso spese previsto per i praticanti;
- b) tipologie di rapporto di lavoro instaurabili con i geometri ex praticanti, successivamente al compimento del tirocinio;
- c) collaborazioni stabili di iscritti all'Albo con studi e/o strutture di terzi.

a) rimborso spese ai praticanti

Per quanto riguarda il rimborso spese ai praticanti, si evidenzia che l'art.9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n.27, recita:

- al comma 6, prima parte: *“La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”*;
- al comma 4 ultima parte: *“Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”*.

L'inquadramento fiscale del *“rimborso spese forfettariamente concordato”*, ha fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi in ordine al corretto modo di operare da parte del professionista affidatario.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



L'art. 50, comma 1, lettera "c" del TUIR, recita:

"Art.50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

OMISSIS

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante."

L'argomento, tra l'altro, è stato oggetto in passato di specifico interpello, che ha originato la risoluzione n. 95/E del 21 marzo 2002.

Nella citata risoluzione, la tesi dell'Agenzia dell'Entrate è la seguente:

"L'art.1, comma 2, del D.I. 5 marzo 1998, n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento, enuncia espressamente che "i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento "non costituiscono rapporti di lavoro".

Tenuto conto del disposto della suddetta norma, questa Agenzia ritiene che le somme percepite dai "tirocinanti", per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, siano fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in particolare che rientrino nell'ipotesi prevista dall'art. 47, comma 1, lett. C), del Tuir. (ora art. 50 c.1, lett. c)".

Pertanto, si ritiene non si possa eludere la disposizione prevista dall'art. 50, comma 1, lettera "c" del TUIR sopra riportata e, dunque, tra il professionista dante pratica ed il tirocinante non si instaura un rapporto di lavoro, ma il rimborso spese corrisposto al tirocinante è assoggettato agli stessi obblighi previsti per il reddito da lavoro dipendente.

b) geometri ex praticanti

In ordine alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurabili con i geometri ex praticanti dopo il completamento del tirocinio, si forniscono, di seguito, alcuni criteri di riferimento.

Per quanto riguarda il periodo compreso fra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo professionale, si evidenzia che, terminato il periodo di pratica di diciotto mesi, il praticante perde tale qualifica e, **pertanto**, l'ulteriore frequentazione dello studio del professionista affidatario fino all'iscrizione all'Albo, non è qualificabile come continuazione della pratica.

Per continuare la frequenza, l'ex praticante potrà, ad esempio, essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo le norme che disciplinano tale tipologia di rapporto di lavoro.

L'ex praticante potrà, in alternativa, munirsi di partita IVA attinente all'attività da svolgere (ad esempio, disegnatore) ed emettere fattura al titolare dello studio, in qualità di lavoratore autonomo.



In ordine all'ultima ipotesi, si deve però prestare attenzione alla L. 92/2012, così come modificata dalla L. 134/2012, che introduce tre presupposti che modificano la natura del rapporto di lavoro, in mancanza di prova contraria.

I presupposti sono:

- una durata del rapporto superiore agli otto mesi annui, nel corso di due anni solari consecutivi;
- la riconducibilità ad un soggetto o centro di imputazione di interessi di un corrispettivo superiore all'80% del reddito prodotto dal lavoratore autonomo (ex praticante) in due anni solari consecutivi;
- una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

Se il rapporto di lavoro presenta almeno due dei tre presupposti previsti, si ritiene sussistere una collaborazione coordinata e continuativa che, in assenza di un progetto specifico, si trasformerebbe in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A margine, si segnala che la presunzione non opera - D.M. 20.12.2012 – quando le prestazioni sono svolte da professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale.

c) collaborazioni stabili con studi e/o strutture di terzi

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi delle stabili collaborazioni di iscritti all'Albo con studi e/o strutture di terzi, si evidenzia quanto segue.

I compensi derivanti da tali collaborazioni, spesso, non sono corrisposti dal cliente finale, ma dal professionista o dalla struttura con i quali si collabora stabilmente, senza distinguere le singole prestazioni professionali effettuate.

Di conseguenza, il compenso viene stabilito in misura forfetaria, non risultando effettivamente legato alla tipologia ed alla quantità di lavoro prestato.

In tale ipotesi, evidentemente, non opera la presunzione - segnalata al precedente punto b), D.M. 20-12-2012 - atteso che il collaboratore è un professionista iscritto al Collegio dei Geometri.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

2